



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
<https://comune.cattolica.rn.it> - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 1: AFFARI LEGALI – SUAP – ECONOMATO, ACQUISTI INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE - FARMACIE – CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE – PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI.

Ufficio Contratti e Gestione Demaniale



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL TRIENNIO 2026-2028 - CIG BB888415AF

TERMINI DI SCADENZA	
FORMULAZIONE QUESITI	29/05/2026 ore 12:00
PRESENTAZIONE OFFERTE	08/06/2026 ore 12:00
APERTURA OFFERTE	09/06/2026 ore 9:00

Indice generale

PREMESSE.....	2
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	2
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione.....	2
1.2. Dotazioni tecniche.....	4
1.3. Identificazione.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE.....	7
3.1 Durata.....	7
3.2 Valore della concessione.....	8
3.3 Equilibrio economico-finanziario e allocazione dei rischi.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	10
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 Requisiti di idoneità.....	13
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	14
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	15
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE....	16
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	17
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO.....	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
12.1. Regole per la presentazione dell'offerta.....	21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
14.1 Contenuto della domanda e dichiarazioni.....	24
14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	25

14.3 Documento di gara unico europeo (DGUE).....	25
14.4. Documentazione in caso di avvalimento.....	26
14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	26
15. OFFERTA TECNICA.....	27
16. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E OFFERTA ECONOMICA.....	28
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	30
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	33
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	33
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	34
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	34
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	35
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	36
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	37
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38
25. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.....	39
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	39
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 393 del 07/05/2026 del Comune di Cattolica, il Comune di Cattolica ha indetto la presente procedura per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate per il triennio 2026-2028.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice degli appalti, la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SATER di Intercenter-ER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dal quale si accede anche alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023, è la Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica.

Punto di contatto relativamente alla procedura di gara: Ufficio Contratti del Comune di Cattolica – email: contratti@cattolica.net.

Punto di contatto tecnico del Comune di Cattolica: Dott. Mauro Frutteti dell'Ufficio Tributi- email: fruttetimauro@cattolica.net.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel

rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle apposite guide all'utilizzo, messe a disposizione al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Ente Concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara: <https://www.comune.cattolica.rn.it> – Amministrazione Trasparente – Bandi gara e contratti e sulla piattaforma SATER o tramite comunicazioni ad hoc, od ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'Ente Concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato, e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati

e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per il corretto utilizzo della Piattaforma, secondo quanto indicato nelle apposite guide all'utilizzo presenti al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>, e che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare un'offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS), attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, oppure mediante le modalità specificamente previste per l'utilizzo della piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero mediante gli altri strumenti previsti, secondo modalità indicate al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/call-center>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- il disciplinare di gara;
- gli Allegati al Disciplinare:
 - **Allegato A1** – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
 - **Allegato A2** – Patto di Integrità del Comune di Cattolica;
 - **Allegato A3** – Dichiarazioni ex art. 102 D.Lgs. 36/2023;
 - **Allegato A4** – Dichiarazione per consorziate esecutrici;
 - **Allegato A5** – Dichiarazione in caso di avvalimento;
 - **Allegato A6** – Schema di contratto;
 - **Allegato A7** - Modello offerta economica;
- Elaborati di progetto:
 - **Allegato B1** - Capitolato speciale d'oneri;
 - **Allegato B2** - Matrice dei rischi;
 - **Allegato B3** - Piano Economico Finanziario (PEF);

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma SATER, il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura di gara sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente del Comune di Cattolica - Amministrazione Trasparente – Bandi gara e contratti.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Sono inammissibili richieste di chiarimenti trasmesse con modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Disciplinare, nonché trasmesse oltre il termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla nell'apposita sezione "Chiarimenti" della Piattaforma SATER. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione) e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ente Concedente; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. 82/2005 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente procedura è la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Cattolica, come sotto dettagliatamente descritto.

La concessione ha ad oggetto, nello specifico, il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie, extra-tributarie e patrimoniali, non riscosse in via ordinaria e poste in essere dai competenti uffici comunali. Per somme non riscosse si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le entrate tributarie, le entrate in violazione al Codice della Strada, le entrate patrimoniali (servizi a domanda individuale, canoni, affitti, contributi, oneri, sanzioni per violazioni di legge, regolamenti, ordinanze, ecc.) e altro di competenza del Comune, compresi eventuali accessori.

La procedura di gara s'intende in ogni caso riferita a tutte le entrate comunali che dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per effetto di provvedimenti normativi. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente e con le modalità previste nel Capitolato speciale d'oneri, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Resta in capo al Comune la facoltà, ad insindacabile giudizio, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di non affidare la riscossione coattiva di alcune entrate al Concessionario e di affidarsi a strumenti alternativi, quali, ad esempio, ruolo coattivo (D.Lgs. 112/1999, D.Lgs.110/2024, D.Lgs. 33/2025), procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile o ingiunzione fiscale diretta.

Le modalità, le caratteristiche tecniche e le tipologie degli interventi sono descritte dettagliatamente nel Capitolato, al quale si fa esplicito rinvio.

Il luogo di esecuzione è Cattolica - codice NUTS ITD59.

CIG: **BB888415AF**

CPV: **79940000-5** - *Servizi di organismi di riscossione*

La Concessione non è suddivisa in lotti per assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola il servizio e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.

3.1 Durata

L'affidamento in concessione, con riferimento alla consegna delle liste di carico da parte dell'Ente, è previsto per la durata di mesi 36 (tre anni), decorrenti dalla stipula del contratto. A tale durata vanno aggiunti altri 18 mesi per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità relative alle liste consegnate dal Comune nell'ultimo anno della concessione e ulteriori 18 mesi per il relativo controllo dell'Ente finalizzato al discarico e al rimborso delle spese.

È prevista una possibilità di proroga tecnica del servizio ai sensi dell'art. 120 co. 11 del Codice per un periodo massimo di sei mesi, alle stesse condizioni, nelle more della nuova aggiudicazione della concessione alla scadenza del contratto all'esito della presente gara.

L'Ente Concedente si riserva di dare esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.lgs. 36/2023, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il triennio suddetto, il Concessionario dovrà comunque portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità, di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale, procedendo, quindi, per ogni lista consegnata, entro i 18 mesi successivi a quello di consegna.

Inoltre, come meglio indicato al richiamato art. 9 del Capitolato Speciale, i Comuni, entro i 18 mesi successivi a quello di presentazione della relativa comunicazione, effettuano il controllo e riconoscono il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure.

Pertanto, la durata complessiva è di 72 mesi, rispetto ai quali, solo nei primi 36 gli Enti consegneranno le liste di carico; entro i successivi 18 mesi da quello di consegna di ogni lista il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni d'inesigibilità e, entro 18 mesi dalla presentazione delle stesse, gli Enti rimborseranno le spese. È escluso ogni tacito rinnovo.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune non abbia ancora provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, il contratto verrà prorogato ed il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni dei servizi affidati, per un periodo massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente Concedente (art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), fatta salva comunque la disposizione di cui al successivo comma 11 del predetto art.120.

3.2 Valore della concessione

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario relativo alle riscossioni, oltre gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione e al rimborso delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive, di cui alle Tabelle – Allegato A e B – al D. M. 14 aprile 2023 nonché degli oneri di riscossione di cui al comma 803, lettera a), dell'art. 1 della legge 160/2019, generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente aggiudicatore come segue:

Fatturato complessivo per 36 mesi (iva esclusa)	Opzione proroga tecnica (iva esclusa)	Valore globale della concessione art. 14, comma 4 del Codice
€ 346.827,40	€ 2.632,50	€ 349.459,90

Valore complessivo della concessione: € 349.459,90 IVA esclusa.

L'importo delle riscossioni sopra indicato è stimato sulla base dei dati storici anni 2020-2025 e prospettici del triennio 2026-2028.

Al concessionario sarà riconosciuta una percentuale (compenso) da applicarsi agli importi che saranno realmente incassati per le entrate oggetto della concessione, oltre alle "Spese di notifica ed esecutive" di cui al comma 803, lettera b), dell'art. 1 della legge 160/2019 e agli oneri di riscossione di cui al comma 803, lettera a), dell'art. 1 della legge 160/2019.

A base d'asta sono dunque posti i seguenti valori:

- un **aggio percentuale, pari ad un massimo del 6%** sull'importo effettivamente riscosso (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura e degli oneri di riscossione), soggetto a ribasso in sede di offerta economica.

- la **percentuale del 90%**, soggetta a ribasso, delle misure previste dal D. M. 14 aprile 2023, in materia rimborso al Concessionario delle spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi infruttuose; in tale ipotesi, dovrà essere offerto un ribasso espresso in un unico valore percentuale da applicarsi ad ogni tipologia di spesa. Tale condizione riguarda solo il primo tentativo di riscossione coattiva. Relativamente ai tentativi successivi al primo verrà riconosciuto un rimborso del 50% delle spese tabellari, non soggetto a ribasso.

La concessione è finanziata con risorse ordinarie.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sono previste interferenze che rendano necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze, ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D. Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81.

I costi della manodopera per la gestione del servizio sono stati stimati in € 161.510,00 calcolati sulla base del personale attualmente dedicato al servizio, come meglio dettagliato nel PEF.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. **Si invita pertanto l'operatore economico ad includere, nell'offerta economica, la documentazione atta a supportare le ragioni dello scostamento.**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, si applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale: **CCNL H011 Terziario – distribuzione – servizi.**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico ha facoltà di applicare un **diverso CCNL**, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dall'Ente Concedente. In tal caso, l'operatore dovrà presentare, in sede di offerta, una dichiarazione di equivalenza delle tutele, che sarà oggetto di verifica da parte del'Ente Concedente.

Ai sensi dell'art.177, del D.Lgs. n. 36/2023, il concessionario è responsabile dell'esecuzione dei servizi, con trasferimento dei rischi operativi come da matrice dei rischi.

Si precisa che, ai fini del calcolo del valore del contratto, il Piano Economico Finanziario ipotizzato dall'Ente Concedente e posto a base di gara assume carattere puramente indicativo e non vincolante in merito alla quantificazione dei ricavi, in ragione del rischio operativo che, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, la Concessionaria deve assumersi ed è tenuta a sostenere.

3.3 Equilibrio economico-finanziario e allocazione dei rischi

La concessione del servizio in oggetto assume a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) presentato dal concessionario in sede di gara, facendo riferimento al modello predisposto dal Comune di Cattolica, che rappresenta un'analisi economico-finanziaria della concessione e ne valuta le potenzialità in termini sia di convenienza economica che di sostenibilità finanziaria, avendo inoltre la funzione di fornire ai concorrenti uno schema di riferimento per l'elaborazione del proprio piano economico-finanziario, sulla cui base, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023, essi si assumeranno totalmente il rischio operativo della concessione.

Il PEF evidenzia, in particolare, che:

- a) la totalità dei ricavi di gestione del Concessionario proviene dalla vendita dei servizi in oggetto resi al mercato;
- b) la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario;
- c) in base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell'art.177, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Concessionario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto della concessione, come evidenziato nella Matrice dei rischi;
- d) in caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.36/2023, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario.

Il PEF proposto, oltre a costi e ricavi, dovrà essere integrato dal calcolo degli indici finanziari per la stima e la valutazione dell'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, come da Linee Guida n. 9 di ANAC:

- a) calcolo del Costo medio ponderato del capitale (WACC);
- b) analisi della redditività della concessione: Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto.

Per il calcolo del WACC, dovranno essere esposti tutti gli elementi che concorrono a determinare il costo medio ponderato del capitale (WACC) in funzione della leva finanziaria adottata; ai fini del calcolo del VAN di progetto dovrà essere pertanto utilizzato un tasso di sconto pari al suddetto WACC.

Per gli indicatori di redditività e di bancabilità, i concorrenti dovranno rappresentare la redditività della concessione attraverso il calcolo dei seguenti indicatori di redditività:

- Valore Attuale Netto (“VAN”);
- Tasso Interno di Rendimento (“TIR”).

Analiticamente il VAN di Progetto è determinato dalla somma algebrica dei flussi di cassa associati al progetto attualizzati al tasso corrispondente al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC).

Viene richiesto, pertanto, ai Concorrenti di calcolare il valore del VAN e TIR di progetto sulla base dei flussi di cassa e di rispettare le seguenti condizioni:

- il VAN di Progetto, riferito al periodo di concessione, dovrà essere tendente allo zero;
- il TIR di Progetto, riferito al periodo di concessione, non dovrà essere inferiore al WACC.

Come stabilito dall'art. 192 del D. Lgs 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopracitati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata è a carico della stessa.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli **artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023** nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Per consentire la suddetta verifica, il concorrente, su richiesta dell'Ente Concedente tramite piattaforma, è tenuto ad autorizzare tempestivamente l'accesso ai dati e documenti presenti nel FVOE. Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre all'Ente Concedente di un precedente contratto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

- **iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- **iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni**, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi degli artt. 52-53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Laddove l'acquisizione d'ufficio non sia

possibile verrà richiesto all'operatore economico di trasmettere copia conforme all'originale dei documenti che attestino il possesso dei requisiti richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- **Capitale sociale minimo interamente versato non inferiore ad € 2.500.000,00**, ai sensi dell'art. 1, comma 807, lettera a) della Legge 160/2019.
- **Fatturato globale annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) almeno **pari al doppio valore stimato della concessione**, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto per garantire la solidità economica e l'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla complessità delle procedure da porre in essere e che richiedono anche l'impiego di particolari strumentazioni tecnologiche.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- **Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) **di valore non inferiore al valore stimato della concessione**, IVA esclusa.

Il settore di attività è la liquidazione e accertamento dei tributi e riscossione dei tributi e di altre entrate.

Tale requisito è richiesto per garantire la solidità economica e l'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla complessità delle procedure da porre in essere e che richiedono anche l'impiego di particolari strumentazioni tecnologiche.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la

misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- Possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, di una **copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari o superiore, per anno assicurativo e per sinistro, ad € 500.000,00.**

In caso di RTI, tutte le imprese raggruppate dovranno possedere la copertura assicurativa per un valore proporzionale alla quota di esecuzione del servizio di relativa competenza.

La comprova di tale requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore della concessione.

- **di non avere registrato perdite di esercizio nel triennio 2021-2024.**

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Costituiscono requisiti di capacità tecnico-professionale:

- aver effettuato con buon esito, **negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del presente bando**, servizi in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, **per la durata unitaria (di ciascun affidamento) di almeno due anni e per conto di almeno 10 (dieci) Comuni diversi o Unioni di Comuni, di cui almeno un Comune rientrante nella fascia II, di cui all'art. 2, del D. Lgs. 507/93** (comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti).

La comprova del requisito, è fornita dall'aggiudicatario mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori);

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- Avere **almeno n. 3 Ufficiali della Riscossione**, regolarmente abilitati secondo le previsioni di legge ed assunti a tempo indeterminato perlomeno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, cui siano attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio della riscossione coattiva in concessione.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante produzione dei contratti di lavoro.

- Possesso della **certificazione di qualità ISO 9001** specifica per l'attività di riscossione tributi e/o entrate locali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

- avere, tra i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato perlomeno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, **almeno 10 (dieci) Messi Notificatori**, i quali, essendo già stati nominati in passato, ai sensi dell'art. 1, comma 159 della Legge 296 del 27/12/2006, da altri enti locali o, eventualmente dallo stesso Comune concedente, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 158 della richiamata Legge 296/2006.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante produzione dei contratti di lavoro.

Si specifica, inoltre, che il concessionario entro 30 giorni dalla data di affidamento, dovrà provvedere all'attivazione, per le attività oggetto della concessione, di uno sportello nel territorio della Provincia di Rimini dedicato al Front-Office, oltre che di un servizio di Call-Center, con risorse umane adeguate numericamente e dotate di apposita formazione, in relazione ai processi legati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai cittadini (art. 6 del Capitolato speciale).

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **capitale sociale minimo interamente versato** di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al **fatturato specifico minimo annuo** di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo alla **copertura assicurativa** di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

Il requisito relativo all'assenza di perdite di esercizio richiesto al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto almeno dal componente del RTI che eseguirà l'attività di riscossione coattiva oggetto della concessione.

I requisiti di capacità tecnico-professionale relativi ai precedenti punti 6.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, con l'eccezione della certificazione di qualità ISO 9001 che deve essere posseduta almeno dal componente del RTI che eseguirà l'attività di riscossione coattiva oggetto della concessione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di riscossione tributi e/o entrate locali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo, è attestata e verificata in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto della concessione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecniche-professionali richiesti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. l'Ente Concedente può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la l'Ente Concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione **di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di riscossione tributi e/o entrate locali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione della concessione le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

Possono essere date in subappalto le attività di stampa, inoltre e notifica degli atti, nonché dei servizi informatici, di call-center, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante), garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Ente Concedente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In quanto procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 53 del Codice, non viene richiesta la garanzia provvisoria.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il Portale dei Pagamenti dell'ANAC (o tramite il sistema PagoPA integrato nella Piattaforma telematica, se disponibile), seguendo le istruzioni pubblicate al link: <https://www.anticorruzione.it/it/-/gestione-contributi-gara>. Il concorrente deve indicare il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura al momento del pagamento.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il sistema FVOE o l'interoperabilità con i sistemi ANAC. Qualora il pagamento non risulti dal sistema o la ricevuta non sia stata allegata:

1. L'Ente Concedente attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al concorrente un termine perentorio per regolarizzare il pagamento (che deve comunque essere stato effettuato, o venire effettuato, entro il termine assegnato).
2. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e il concorrente viene escluso dalla gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD (piattaforma SATER). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 08/06/2026 a pena di esclusione.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.3 nonché le disposizioni previste dal Regolamento d'uso del sistema SATER e la disciplina generale sulla sospensione dei termini (art. 25 del D.Lgs. 36/2023).

12.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle guide per l'utilizzo della PAD SATER accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente come precisato al precedente punto 1.3 del presente disciplinare.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Ente Concedente e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente Concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio l'Ente Concedente assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine che non può essere inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla PAD, nella sezione "Busta Documentazione", la seguente documentazione:

- 1) **Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato A1)** redatta secondo il modello fornito, completa di marca da bollo da € 16,00 (assolta virtualmente o tramite scansione);
- 2) **DGUE elettronico strutturato** compilato sulla Piattaforma o caricato come file xml/pdf;
- 3) **Patto d'Integrità (Allegato A2)**: Debitamente sottoscritto per accettazione;
- 4) **Ricevuta pagamento Contributo ANAC** a comprova dell'avvenuto versamento;
- 5) *(eventuale)* **Procura** se la domanda è firmata da un procuratore (non necessaria se i poteri risultano dalla visura camerale);
- 6) *(eventuale)* **Dichiarazione Consorziata**: Per i consorzi stabili/ordinari, indicazione delle consorziate esecutrici (**Allegato A4**);
- 7) *(eventuale)* **Dichiarazione di Avvalimento**: Contratto di avvalimento e dichiarazioni ausiliaria (**Allegato A5**);

- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In alternativa: il concorrente dichiara che la suddetta documentazione è disponibile sul FVOE;
- 9) *(eventuale)* **Dichiarazione CCNL** diverso da quello indicato dall'Ente Concedente. Indicazione dell'equivalenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente impiegato nella concessione, a quello indicato nel presente Disciplinare;
- 10) *(eventuale)* **Ulteriore documentazione amministrativa** a discrezione del concorrente.

14.1 Contenuto della domanda e dichiarazioni

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dall'Ente Concedente.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo da € 16,00**. A

comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico, del bonifico bancario o la scansione della marca da bollo annullata.

14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

14.4. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento premiale è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, le parti dei servizi/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione come da **Allegato A4** resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al paragrafo 12 del presente disciplinare e quelle esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione:

a) una relazione descrittiva sulle modalità di organizzazione e gestione del servizio, che preveda lo svolgimento e lo sviluppo delle attività minime e di eventuali ulteriori proposte complementari rispetto a quelle indicate al Capitolato Speciale, suddivisa con riferimento ai criteri di valutazione (A, B, C, D, E, F, G) indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, composta, per ciascuno dei suddetti criteri, da massimo 10 facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12, compresi disegni, grafici e tabelle.

Tale relazione dovrà risultare coerente con il proprio piano economico finanziario;

b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Nella busta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa il prezzo offerto. La presenza di prezzi all'interno della documentazione di cui trattasi sarà motivo di esclusione senza sanatoria.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

16. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare e quelle esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica, predisposta secondo il modello **Allegato A7** al presente disciplinare, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, attesa l'aleatorietà sull'importo reale delle riscossioni, sul numero delle partite che costituiranno l'effettivo carico annuale nonché, allo stato attuale, della percentuale del compenso, è composta obbligatoriamente dei seguenti elementi:

a) Il **ribasso percentuale da applicare sulla quota di aggio a basta d'asta fissata al 6%** a titolo di compenso sull'importo effettivamente riscosso (al netto degli interessi di mora, degli oneri di riscossione, delle spese di notifica e di procedura) per tutta la durata della concessione;

b) Il **ribasso percentuale da applicare sulla percentuale del 90% delle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 14/04/2023** in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara, nell'ipotesi di rimborso al Concessionario da parte del Comune della quota, di cui all'art. 1 della Legge 160/2019, comma 803, lettera b), denominato "Spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari; in tale ipotesi, dovrà essere offerto un ribasso espresso in un unico valore percentuale da applicarsi ad ogni tipologia di spesa. Tale condizione riguarda solo al primo tentativo di riscossione coattiva. Relativamente ai tentativi successivi al primo verrà riconosciuto un rimborso del 50% delle spese tabellari, non soggetto a ribasso.

c) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;

d) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dall'Ente Concedente, l'Operatore Economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale

o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

e) **l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL applicato, se diverso da quello indicato dall'Ente Concedente**, accompagnata da documentazione probatoria;

f) **Piano Economico Finanziario** che, con riferimento alle caratteristiche del servizio e della gestione offerta, quantifichi spese generali ed utile di impresa stimati, presenti un dato relativo all'aggio offerto sulla stima annuale e triennale di riscossione coerente con il ribasso percentuale offerto, ed individui la sostenibilità economico finanziaria complessiva dell'offerta. Tale documento non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e la concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario presentato.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere redatto anche tenendo conto di quanto previsto all'art 177 del D.Lgs. 36/2023, garantire per tutta la durata della concessione il necessario equilibrio economico finanziario ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria fermo restando l'assunzione da parte del concessionario del rischio operativo.

È stato predisposto dal Comune un piano economico finanziario (**Allegato B3**), al fine di calcolare il valore complessivo della concessione e fornire ai concorrenti uno schema sulla cui base elaborare il proprio, con riferimento alle voci di ricavo e di costo ritenute essenziali.

N.B.: LA MANCATA PRESENTAZIONE DI UN PEF PROPRIO EQUIVALE AD IMPLICITA ACCETTAZIONE, SENZA RISERVE, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO POSTO A BASE DI GARA.

N.B. 2: ai sensi dell'articolo 185, comma 5 del Codice, la Commissione prima di assegnare il punteggio all'offerta economica verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso di discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino la percentuale a base d'asta. Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. Saranno altresì escluse offerte parziali e indeterminate.

In caso di discordanza tra i ribassi percentuale indicati nell'"Allegato A7" e quelli indicati negli appositi spazi dell'offerta economica su SATER, prevarrà quello indicato nell'Allegato A7.

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dal concorrente medesimo.

La mancata specificazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera comporta l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Ente Concedente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet)

inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteri	Sub-Criteri	Descrizione	Punti D	Punti T
A) Modalità di organizzazione (Max 12 punti)	1	Articolazione della struttura organizzativa riferita a tutte le figure professionali coinvolte nel servizio con indicazione delle corrispondenti mansioni/qualifiche (all'inizio della gestione), delle modalità di coordinamento, del piano di formazione/aggiornamento	Max 12 punti	
B) Piano di attivazione ed esecuzione del servizio (Max 8 punti)	2	Modalità di relazione con il personale dell'Ente, finalizzate alla massima cooperazione per garantire il rispetto delle varie fasi e dei tempi di lavorazione; modalità di sostituzione del personale e gestione degli imprevisti e delle emergenze: intervento, flessibilità organizzativa, tempistiche e figure preposte alle emergenze	Max 8 punti	
C) Modalità di Controllo e monitoraggio (Max 8 punti)	3	Modalità di presidio, controllo e valutazione dei risultati rispetto al servizio da fornire che consenta al Comune di verificare la conformità rispetto alle prescrizioni del Capitolato. (Sarà valutata la presenza di un sistema di controllo e monitoraggio dei risultati - modalità, tempi e strumenti utilizzati, di raccordo con i referenti comunali e di	Max 5 punti	

		programmazione degli eventuali correttivi)		
	4	Attivazione del servizio di monitoraggio e customer satisfaction attraverso verifiche a campione sulla soddisfazione del servizio svolto, sulla base di campagne concordate con l'Ente	Max 3 punti	
D) Modalità di svolgimento procedure preliminari (Max 22 punti)	5	Tempistica offerta per l'avvio della procedura di notifica degli atti, da esprimere come numero di giorni in diminuzione rispetto all'art. 8, lett. A) del Capitolato Speciale (45 giorni)	Max 5 punti	
	6	Modalità e tempi di adozione di azioni cautelari	Max 5 punti	
	7	Modalità e tempi di adozione delle azioni esecutive	Max 5 punti	
	8	Modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti inadempienti	Max 3 punti	
	9	Attivazione del servizio di Contact-Center sino al termine indicato dall'Ente e successivo all'emissione della comunicazione di presa in carico e dell'ingiunzione (art. 6 del Capitolato Speciale, comma 5, punto a): modalità di resa e rendicontazione del servizio	Max 2 punti	
	10	Attivazione del servizio di Contact-Center dal termine indicato dall'Ente e successivo alla scadenza della comunicazione di presa in carico e dell'ingiunzione (art. 6 del Capitolato Speciale, comma 5, punto b): modalità di resa e rendicontazione del servizio	Max 2 punti	
E) Modalità di organizzazione del servizio (Max 15 punti)	11	Modalità operative e funzionalità del sistema informatico utilizzate per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento a: acquisizione delle liste di carico, gestione degli aggiornamenti anagrafici e delle notifiche, gestione dei pagamenti, delle riscossioni e delle relative attività di rendicontazione	Max 5 punti	
	12	Modalità di gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali con indicazione della professionalità impiegate, con riferimento all'esperienza maturata in materia	Max 3 punti	
	13	Numero di ore settimanali (lun-ven) di Call-Center dedicato maggiore di quello minimo richiesto (30 ore)	Max 2 punti	
	14	Numero di ore di personale settimanale complessivo (lun-ven) dedicato al ricevimento pubblico presso lo sportello di Front-Office maggiore di quello minimo richiesto (20 ore)	Max 2 punti	
	15	Numero degli Ufficiali della Riscossione (assunti a tempo indeterminato come minimo dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando) superiore a tre -		Max 3 punti

		minimo richiesto da 4 a 13 da 13 a 20 maggiore di 20		
F) Qualità, Responsabilità e rating di legalità (Max 4 punti)	16	Certificazione UNI ISO 14001 riferita al settore del servizio affidato (Sarà attribuito il punteggio in relazione al possesso della certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati e in corso di validità)		2 punti
	17	Adozione politiche per le pari opportunità di cui all'art. 46 bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 198/2006 (Sarà attribuito il punteggio in caso di possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125 di cui si chiede di allegare copia)		2 punti
	18	Certificazione UNI ISO 45001 riferita al settore del servizio affidato (Sarà attribuito il punteggio in relazione al possesso della certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati e in corso di validità)		2 punti
	19	Certificazione ISO/IEC 27001 riferita al settore del servizio affidato (Gestione delle informazioni sulla privacy) (Sarà attribuito il punteggio in relazione al possesso della certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati e in corso di validità)		2 punti
	20	Adozione del modello ex D. Lgs. 231/2001 (Sarà attribuito il punteggio in relazione all'adozione del modello ex D. Lgs. 231/2001)		2 punti
	21	Possesso Rating di Legalità: 1 con una stelletta 2 con due stellette 3 con tre stellette		Max 3
G) Proposte migliorative	22	Eventuali proposte di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Capitolato, considerati accettabili dall'Ente e senza oneri per il Comune concedente	Max 2 punti	

Il numero di ufficiali della riscossione di cui al sub-criterio 15, il possesso delle certificazioni di cui ai sub-criteri 16-17-18-19, e l'adozione del modello di cui al sub-criterio 20, è accertato in capo al raggruppamento nel suo insieme.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti complessivi**.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile ai "Fattori ponderali" di cui alla tabella sopra riportata.

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE LIVELLO DELLA PRESTAZIONE RISPETTO AGLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI RICHIESTI
0	Insufficiente: proposta completamente assente o completamente inadeguata
0,2	Sufficiente: proposta limitata rispondente in maniera scarsa agli standard
0,4	Discreto: proposta con livello di definizione poco più che soddisfacente, essenziale e semplice
0,6	Buono: proposta con livello di definizione più che discreto, adeguatamente articolata
0,8	Ottimo: proposta con livello di definizione più che buono, nonché ben articolata
1	Eccellente: proposta con livello di definizione più che ottimo, completa, elaborata con soluzioni compiute e chiare

Con riferimento agli elementi del sub-criterio n. 22, si precisa che il Comune prenderà in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, solo le proposte ritenute accettabili in quanto di suo interesse, mentre quelle ritenute non accettabili non verranno considerate in alcun modo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, i 20 punti verranno assegnati secondo la formula "bilineare" seguente, prevista dalle linee guida anac n. 2 del 21/09/2016, precisando che non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto alla percentuale del 6% e del 90% delle misure previste dalla tabella a del d.m. 14/04/2023 (primo tentativo di riscossione coattiva), posti a base di gara.

Criterio	Descrizione	Punteggio massimo	Metodo di calcolo
Compenso	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (6%), calcolata secondo il metodo direttamente proporzionale	12 punti	quantitativo
Rimborso Spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi infruttuose	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (90% delle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 14.04.2023, calcolata secondo il metodo direttamente proporzionale relative al primo tentativo di riscossione coattiva. Da secondo tentativo in poi rimborso 50% delle spese non soggetto a ribasso	8 punti	quantitativo

RIBASSO PERCENTUALE SUL COMPENSO – punti massimi assegnabili 12, secondo la seguente formula:

$$P_{ci} = 12 * (R_{ci}/R_{cmax})$$

dove:

- P_{ci} = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso sul compenso della ditta i-esima;
- R_{ci} = ribasso percentuale sul compenso offerto dalla ditta i-esima;

· Rmax = massimo ribasso sul compenso offerto.

RIBASSO SUL RIMBORSO SPESE – punti massimi assegnabili 8, secondo la seguente formula:

$$Pri = 8 * (Rri/Rrmax)$$

dove:

- Pri = punteggio assegnato all’offerta relativa al ribasso sul rimborso spese della ditta i-esima;
- Rri = ribasso percentuale sul rimborso spese offerto dalla ditta i-esima;
- Rrmax = massimo ribasso sul rimborso spese offerto.

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Il punteggio definitivo sarà dato dalla somma aritmetica semplice dei punteggi attribuiti ai due ribassi offerti a ciascun concorrente.

All’offerta economica pari alla base d’asta verrà attribuito un punteggio pari a 0.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

$X=1,2,\dots,n$

Al risultato della predetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara sarà articolata in più fasi, ciascuna delle quali potrà svolgersi in una o più sedute pubbliche o riservate che saranno tutte verbalizzate.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata e accessibile previa identificazione al sistema.

L'Ente concedente, al fine di tutelare il principio di segretezza dell'offerta, permette al Presidente della Commissione giudicatrice, successivamente alla nomina della stessa, di accedere sulla Piattaforma alle offerte tecniche e, poi, alle offerte economiche.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o ricorrano altri motivi di esclusione, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avvio delle operazioni di gara avverrà in seduta pubblica il giorno 09/06/2026 alle ore 9:00.

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del paragrafo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.4. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio.

La Piattaforma rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente Concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dal Concessionario in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora entro la data prevista per l'inizio dell'esecuzione del contratto di concessione non fossero concluse le operazioni di verifica in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'Operatore Economico aggiudicatario, il Comune adotterà un provvedimento di aggiudicazione "in senso tecnico".

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata nelle forme stabilite dall'art. 18 comma 1 e dell'Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al Concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questo Ente Concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Concedente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

L'aggiudicatario si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla Piattaforma, tramite la specifica funzione del Sistema SATER nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.lgs. 36/2023.

In particolare, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 36 del Codice:

- l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso SATER, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 del Codice;
- agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposito Manuale per le imprese "Richiesta di accesso agli atti" reperibile al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l'esecuzione della concessione che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Rimini, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Discipinare.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Cattolica, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Cattolica, con sede in Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica (RN).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali.

Il Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer-DPO) la Società Morolabs Srl – email: dpo@morolabs.it – PEC: morolabs@legalmail.it – tel/fax: +39 071.9030585/071.2210025

4. Responsabili del trattamento.

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è la Dott.ssa Claudia Marisel Rufer Dirigente del Settore 1.

5. Soggetti autorizzati al trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cattolica per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) gestione delle presente procedura di concessione e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali.

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Cattolica. I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

IL RUP

Dott.ssa Claudia Marisel Rufer